

PROT. 1662

DEL 15-12-2011



**UNIVERSITA' DI GENOVA
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA**

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L' Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giacomo DEFERRARI, nato a Genova il 12 agosto 1940, e, per delega, dal Prof. Francesco Surdich, nato a Cherso (Croazia) il 11.05.1944, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della suddetta Università, con sede in Genova, Via Balbi n. 2, d'ora in poi denominata "soggetto promotore",

E

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria con sede legale in Genova Via Balbi n.10, codice fiscale C.F. 95073960106, rappresentata dal Direttore regionale Arch. Maurizio Galletti, nato a Torino, il 01.07.0951,

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;
- la Direzione Regionale, in attuazione delle funzioni amministrative attribuite dall'art.17 DPR.n.233/2007 e ss.mm., cura i rapporti con le Istituzioni presenti nella Regione;

VISTO

- l'art. 10 del D.M. 22.10.2004, n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
- l'art. 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138;
- l'art.118 comma 1 D.Lgs.n.42/2004;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture o sedi da individuarsi con lo specifico progetto da svolgere, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del DM 142/98.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, - sottoscritto, per il soggetto promotore, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Consiglio di corso di studi, o dal docente designato dalla Facoltà, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 comma 1 lettera a, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

In qualità di 'Datore di lavoro' il legale rappresentante del soggetto ospitante assume, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente.

Art. 5

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R.

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Genova, 15 dicembre 2011

Firma per il soggetto promotore



Firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

Il Direttore Regionale
Maurizio Galletti

